



COMUNE DI BUCCINASCO
Settore Polizia Locale e Protezione Civile

REGOLAMENTO
DI
POLIZIA URBANA

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 06/03/2017

SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1- Oggetto e finalità

Art. 2- Ambito di applicazione

Art. 3- Vigilanza ed accertamento delle violazioni

TITOLO II – SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 4- Delle occupazioni

Art. 5- Modalità per il carico e lo scarico delle merci

Art. 6- Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

Art. 7- Occupazioni con *dehors*

Art. 8- Installazione di tende solari

Art. 9- Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dai negozi o per strada

Art. 10- Atti consentiti sul suolo pubblico

Art. 11- Occupazioni con spettacoli viaggianti

Art. 12- Occupazioni con strutture pubblicitarie

Art. 13- Addobbi, striscioni e drappi privi di messaggi pubblicitari

Art. 14- Collocamento di targhe o lapidi commemorative

TITOLO III – NORME DI COMPORTAMENTO

CAPO I – SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITA'

Art. 15- Oggetto ed ambito di applicazione

Art. 16- Comportamenti vietati.

Art. 17- Insediamenti fuori dalle aree comunali appositamente predisposte

Art. 18- Oggetti mobili su balconi, davanzali o in esposizione su suolo pubblico

Art. 19- Sicurezza degli edifici pubblici e privati

CAPO II – DELLA QUIETE PUBBLICA

Art. 20- Pubblica quiete, tranquillità delle persone

Art. 21- Rumori provocati da mestieri o attività

Art. 22- Suonatori ambulanti e girovaghi

CAPO III – TUTELA DEL TERRITORIO E AMBIENTALE

Art. 23- Atti vietati nei parchi urbani, nelle aree verdi attrezzate e nei giardini pubblici o di uso pubblico

Art. 24- Prevenzione incendi ed infortuni

Art. 25- Disposizioni su verde privato

Art. 26- Sgombero della neve

CAPO IV – CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI E ADDOMESTICATI

Art. 27- Custodia e tutela degli animali

Art. 28- Detenzione di animali d'affezione all'interno di cortili e/o giardini privati

Art. 29- Circolazione dei cani

TITOLO IV – POLIZIA ANNONARIA

Art. 30- Raccolta fondi

Art. 31- Raccolta di indumenti, stracci, carta ed altro da parte di Associazioni o Enti Benefici

Art. 32- Volantinaggio e distribuzione di materiale pubblicitario

TITOLO V – MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. 33- Cortei funebri

Art. 34- Processioni – manifestazioni

TITOLO VI – SANZIONI

Art. 35- Principi regolanti l'applicazione e l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie

Art. 36- Importi delle sanzioni

Art. 37- Competenze attuative e gestionali

Art. 38- Entrata in vigore

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1- Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle norme di legge, l'insieme delle attività volte ad assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo gli illeciti e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale, al fine di tutelare la qualità della vita e la tranquillità sociale, il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni nonché il decoro ambientale. Esso è espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune ai sensi della vigente normativa.
2. Per polizia amministrativa locale s'intende l'insieme delle misure dirette ad evitare danni o pregiudizi a persone fisiche e giuridiche ed alle cose nello svolgimento delle attività relative alle materie nelle quali il Comune esercita le competenze attribuite dalla legge, senza che siano lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine e della sicurezza pubblica.
3. Il presente Regolamento, per il perseguimento dei fini di cui ai commi 1 e 2, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali in materia di:
 - a. sicurezza urbana e pubblica incolumità;
 - b. convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro;
 - c. circolazione stradale;
 - d. pubblica quiete e tranquillità delle persone;
 - e. disciplina dei mestieri e delle attività lavorative;
 - f. mediazione sociale, educazione alla legalità ed assistenza alle persone.
4. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "Regolamento" senza alcuna specifica, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2- Ambito di applicazione

1. Salvo diversa previsione, il presente Regolamento è efficace negli spazi e nelle aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge o costituita di fatto dall'uso libero e generalizzato da parte dei cittadini.
2. E' fatto obbligo a tutti coloro che si trovano, a qualunque titolo, sul territorio Comunale, di rispettarlo.

Art. 3 Vigilanza ed accertamento delle violazioni

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata alla Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Agenzie erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle ATS, alle Guardie Ecologiche Volontarie previste dalla Legge Regionale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 c.p.p. nell'ambito delle rispettive mansioni.
2. Ogni procedimento inerente l'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla L. n. 689/81 e successive modifiche.
3. I soggetti di cui al comma 1 possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e

luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e dell'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

TITOLO II – SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 4- Delle occupazioni

1. Per spazio pubblico, ai fini del presente Regolamento, deve intendersi quello costituito da spazi ed aree pubbliche, nonché da aree private ad uso pubblico o a esse equiparate;
2. E' vietato qualsiasi utilizzo dello spazio pubblico che ne limiti la fruibilità alla collettività, salvo che esso non sia debitamente autorizzato o concesso;
3. Fatta salva l'applicazione del Codice della Strada e del suo Regolamento di Esecuzione, qualsiasi occupazione di spazio pubblico dev'essere effettuata in modo tale da non occultare cartelli, fari d'illuminazione, quadri della pubblica affissione e quant'altro sia destinato all'arredo urbano;
4. L'interessato ha l'obbligo di tenere, nel luogo ove è effettuata l'occupazione, la relativa autorizzazione/concessione, al fine di poterla esibire ad ogni eventuale richiesta degli organi di vigilanza.

Art. 5- Modalità per il carico e lo scarico delle merci

1. Per le operazioni di carico e scarico richiedenti tempi d'ingombro del suolo pubblico, occorre ottenere uno speciale permesso dalla Polizia Locale, la quale può subordinare l'autorizzazione all'osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale nonché per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
2. Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno o imbrattamento al suolo pubblico;
3. In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo dev'essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette;
4. In caso di inosservanza, la Polizia Locale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Art. 6- Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

1. L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici e aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali o altro davanti ai negozi può essere concessa soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi;
2. Nella concessione sarà precisato il periodo dell'occupazione stessa;
3. I marciapiedi e le banchine possono essere occupati nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada nonché dalle leggi in materia a tutela dei soggetti diversamente abili, salvo deroghe legate ad interventi di breve durata;
4. L'Amministrazione comunale può negare la concessione anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o per altri motivi di pubblico interesse;
5. I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

Art. 7- Occupazioni con *dehors*

1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile, può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione limitata di suolo per la collocazione di *dehors*, a condizione che siano rispettate le disposizioni di cui al precedente articolo, che le strutture realizzate siano conformi ai criteri tecnico-estetici

indicati dall'Ufficio Tecnico Comunale e sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica;

2. L'autorizzazione per l'occupazione di cui al presente articolo è temporanea e non può perciò protrarsi oltre il periodo in essa indicato e comunque per non più di un anno. Può essere eventualmente rinnovata per l'anno successivo a domanda del titolare interessato.

Art. 8- Installazione di tende solari

1. Salvo quanto eventualmente previsto dal Regolamento edilizio comunale, per le tende solari dei piani terreni, sporgenti su strade con marciapiedi, la relativa autorizzazione potrà essere accordata a condizione che sia garantita una zona adeguata alla circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria. L'altezza dal suolo non potrà essere inferiore a m. 2,20;
2. Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, ivi comprese quelle di interesse artistico-storico;
3. Eventuali deroghe potranno essere concesse in presenza di ragioni di pubblico interesse.

Art. 9- Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dai negozi o per strada

1. Ogni merce esposta per la promozione e/o la vendita non dovrà costituire pericolo od ostacolo per forma, materiale e posizionamento per i passanti, in particolare ipovedenti o non vedenti o in carrozzina;
2. Previa autorizzazione, è permesso apporre i sommari dei quotidiani in apposite bacheche o cavalletti nelle immediate adiacenze dell'edicola. Essi dovranno essere mantenuti in buono stato ed in posizione corretta in modo da non creare ostacolo o pericolo per i passanti;
3. Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti, o comunque pericolosi, essi dovranno essere esposti in modo da non causare alcun danno;
4. E' vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa arrecare offesa al decoro pubblico;
5. E' vietato esporre merce od oggetti che possano facilmente sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti;
6. Le occupazioni di suolo all'esterno dei negozi per esposizione di derrate e generi alimentari possono essere autorizzate e concesse, con l'osservanza di quanto stabilito dalle norme sanitarie e d'igiene. Dette merci devono comunque essere tenute ad un'altezza minima di 50 cm dal suolo.

Art. 10- Atti consentiti sul suolo pubblico

1. E' soggetto a comunicazione all'Autorità comunale lo svolgimento di attività artistiche e ricreative propriamente eseguite dai cosiddetti "artisti di strada", mediante stazionamento senza installazione di manufatti a margine di strade o su piazze, purché non venga intralciata la libera circolazione;
2. Sono considerate "espressioni artistiche di strada" quelle attività che non prevedono un corrispettivo predeterminato per la prestazione e/o un titolo di accesso per la partecipazione al pubblico, ferma restando la possibilità di raccogliere libere offerte;
3. Qualora si ravvisi il sussistere d'intralcio alla circolazione e l'occupazione della carreggiata, saranno applicate le specifiche disposizioni del Codice della Strada;
4. I soggetti di cui al comma 1 possono essere comandati ad interrompere l'attività ed a lasciare prontamente le postazioni in caso di giustificato motivo dovuto a disturbi o incompatibilità specifiche;
5. L'occupazione di cui al presente articolo deroga quanto previsto dal Regolamento Comunale per l'applicazione della TOSAP.

Art. 11- Occupazioni con spettacoli viaggianti.

1. L'occupazione di aree per l'allestimento di spettacolo viaggiante può avvenire solo su aree a tal fine preliminarmente determinate, secondo quanto previsto in apposito Regolamento.

Art. 12- Occupazioni con strutture pubblicitarie.

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada nonché quanto prescritto dal Regolamento Comunale sulla pubblicità e sui diritti sulle pubbliche affissioni, nessun elemento pubblicitario, nessun veicolo e nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari devono essere collocati, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici senza preventiva e specifica autorizzazione per l'occupazione;
2. Non è altresì consentita la collocazione dei veicoli, mezzi e strutture di cui al precedente comma su aree o spazi verdi quando possano derivare conseguenze negative alla vegetazione ed alla gestione del verde pubblico;
3. La collocazione può altresì essere negata laddove questa risulti incompatibile con le esigenze paesaggistiche e di decoro.

Art. 13- Addobbi, striscioni e drappi privi di messaggi pubblicitari

1. Fatta eccezione per l'esposizione delle bandiere di stato, per le quali non è necessario presentare alcuna richiesta e non sussiste limitazione temporale, è soggetta a preventiva comunicazione scritta al Comune, da presentarsi almeno 48 ore prima dell'evento, la collocazione di striscioni e drappi privi di messaggi pubblicitari (che non rientrino tra quelli elencati nell'art. 47 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada) che si affacciano sul suolo pubblico o sulla pubblica via. Nella comunicazione sopra citata deve essere necessariamente indicata la dimensione dello striscione o drappo, il suo contenuto e il periodo di esposizione. La loro rimozione deve, comunque, intercorrere entro 5 (cinque) giorni dal termine dell'evento. L'Amministrazione comunale potrà, in riferimento al contenuto dello striscione o drappo che contrastasse le normali regole di decoro, vietarne l'esposizione o comandarne l'immediata rimozione;
2. Gli striscioni e i drappi utilizzati durante le cerimonie religiose, le bandiere di partiti politici esposte all'esterno della sede del partito per le ricorrenze nonché per le bandiere esposte da privati in relazione a eventi/ricorrenze sportivi o istituzionali non necessitano di comunicazione purché l'esposizione sia limitata al periodo di durata dell'evento e non si protragga oltre il giorno successivo al termine dello stesso;
3. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei committenti.

Art. 14- Collocamento di targhe o lapidi commemorative

1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge;
2. A questo scopo dovranno sempre esser presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso.

TITOLO III – NORME DI COMPORTAMENTO

CAPO I – SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITA'

Art. 15- Oggetto ed ambito di applicazione

1. Ai sensi del D.M. 5 agosto 2008 e ai fini di cui all'art. 54, commi 1 e 4, del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000, come sostituito dall'art. 6 del D. L. n. 92 del 23 maggio 2008, convertito con modificazioni, nella legge n. 125 del 24 luglio 2008:
 - Per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione;
 - Per sicurezza urbana si intende la tutela del bene pubblico nel rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità, la convivenza civile e la coesione sociale.

Art. 16- Comportamenti vietati

1. Sul suolo pubblico è vietato:

- a. depositare e lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti;
- b. abbandonare a terra o depositare nei cestini i rifiuti provenienti da abitazioni;
- c. gettare rifiuti a terra o fuori dagli appositi cestini;
- d. spostare, manomettere, rompere ed insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- e. rovistare nei contenitori e sacchi dei rifiuti nonché nei contenitori adibiti alla raccolta di indumenti usati;
- f. gettare a terra mozziconi di sigarette, cartacce, lattine, chewingum e altri rifiuti simili;
- g. imbrattare con scritte e disegni o danneggiare monumenti, edifici pubblici, muri, porte, portoni, cancellate, infissi, anche di edifici privati che si affacciano su pubblica via;
- h. gettare nelle rogge, nelle fontane e vasche pubbliche rifiuti di qualsiasi genere o utilizzarne l'acqua. È altresì vietato l'utilizzo dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale. Nelle stesse è vietato il lavaggio di animali, indumenti e simili o introdurvi, per qualsiasi motivo, animali;
- i. lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle rogge, nelle vasche e nelle fontane pubbliche;
- j. eseguire giochi che possano creare intralcio alla circolazione, arrecare danno o molestia a persone, cose o animali, o imbrattare immobili e cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere (inchiostro simpatico, farina, schiume e similari). È fatta eccezione l'utilizzo di tali prodotti biodegradabili in occasione del carnevale o altre ricorrenze riconosciute, senza creare pregiudizio alla sicurezza generale;
- k. utilizzare sui marciapiedi e sotto i portici pattini o tavole o qualsiasi altro mezzo di locomozione e non che, con la loro circolazione, rechino pericolo e danno alle cose;
- l. creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime strutture in modo difforme da quello stabilito;
- m. arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, alberi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o anche privati con libero accesso da suolo pubblico, nonché legarsi o incatenarsi agli stessi;
- n. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature, gli arredi o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito, da soggetti a tale scopo autorizzati;
- o. bivaccare o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici e i fornicci, sulle gradinate di pubblici edifici e ovunque si valuti possa arrecare intralcio o disturbo nonché sedersi sui gradini delle soglie delle abitazioni, delle vetrine degli esercizi e di qualsiasi altro edificio;
- p. legare biciclette alle panchine, agli oggetti di arredo urbano e ad altri manufatti anche privati se arrecano intralcio alla circolazione veicolare e/o pedonale;
- q. lavare veicoli e ripararli, fatto salvo che la riparazione sia determinata da causa di forza maggiore;
- r. soddisfare le necessità fisiologiche se non all'interno di appositi spazi all'uopo dedicati;
- s. distribuire cibo a volatili ed altri animali, derogando a tale divieto unicamente per i punti di alimentazione eventualmente autorizzati e controllati dalle Autorità competenti;
- t. raccogliere questue ed elemosine con modalità tali da causare disturbo ai passanti o pregiudizio per la propria o altrui incolumità o creando intralcio alla circolazione veicolare. È, in particolare, vietato operare in prossimità dei luoghi di culto, di cura ed assistenza, allo scopo di sfruttare il sentimento generato dalla condizione psicofisica del potenziale donatore;

- u. versare acqua o altri liquidi nell'area pubblica costituenti residui di lavaggio o che possano determinare imbrattamento o inquinamento del suolo ovvero arrecare pregiudizio alla sicurezza generale.

Art. 17- Insediamenti fuori dalle aree comunali appositamente predisposte

1. E' vietato esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato o autorizzato a tale scopo. Gli uffici interessati provvedono ad allontanare i trasgressori, ferma restando la possibilità di sequestrare i veicoli e le attrezzature utilizzate. Gli stessi procedono altresì a far abbattere e rimuovere le occupazioni o i ripari di fortuna utilizzati su area pubblica o di uso pubblico. Nell'ambito delle aree private l'abbattimento e la rimozione delle occupazioni, nonché il ripristino delle condizioni di igiene, sono attuati previa notifica del relativo provvedimento ai soggetti interessati.
2. Contestualmente alle operazioni di cui al comma 1, e qualora l'insediamento sia collegato a fenomeni di marginalità, le strutture comunali di assistenza sociale, di supporto logistico e i servizi di assistenza medico-sanitaria necessari interverranno per quanto necessario.

Art. 18- Oggetti mobili su balconi, davanzali o in esposizione su suolo pubblico

1. Salvo il dettato dell'art. 675 c.p., gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio che si affacci su pubblica via, nonché esposti su area pubblica, devono essere adeguatamente assicurati contro il pericolo di caduta;
2. All'esterno di balconi o delle finestre è vietato lo stillicidio di qualunque liquido su suolo pubblico o soggetto a pubblico passaggio.

Art. 19- Sicurezza degli edifici pubblici e privati

1. Ferme restando e conformemente alle disposizioni del Regolamento edilizio comunale e del Regolamento di igiene, è fatto obbligo di mantenere ogni edificio, pubblico o privato, nonché le sue pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in modo da prevenire esalazioni, pericoli, rovina ed allagamenti;
2. Al fine di prevenire situazioni di degrado, incuria ed abbandono favorenti l'insediamento abusivo di persone e l'insorgere di fenomeni di illegalità, è fatto obbligo ai proprietari, agli amministratori ed ai conduttori di edifici dismessi o abbandonati di provvedere alla messa in sicurezza degli stessi. I proprietari, gli amministratori ed i conduttori sono tenuti in particolare a rimuovere rifiuti, sterpaglie ed ogni manufatto o veicolo, introdotti nell'edificio e nell'area di pertinenza, favorenti l'abusivo insediamento, nonché ad inibire l'accesso alle aree ed agli edifici interessati anche mediante l'adozione di efficaci misure che impediscano l'intrusione negli spazi di cui al presente articolo;
3. E' vietato tenere le ringhiere e le reti di cinta delle proprietà in cattivo stato di manutenzione o con punte o sporgenze pericolose verso i passanti;

CAPO II – DELLA QUIETE PUBBLICA

Art. 20- Pubblica quiete, tranquillità delle persone

1. Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita nel territorio. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali è fatto divieto a chiunque, con il proprio comportamento, nei luoghi pubblici o nelle private dimore, di disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone anche singole in rapporto al giorno, all'ora ed al luogo in cui il disturbo è commesso, secondo il normale apprezzamento. In particolare, sono considerati rumori fastidiosi e, come tali vietati, le grida, gli schiamazzi, l'uso di apparecchi radio-stereo e simili ad alto volume.
2. E' particolarmente tutelata la fascia oraria:
 - *giorni feriali*- dalle ore 24,00 alle ore 07,30 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00
 - *giorni festivi*- dalle ore 24,00 alle ore 09,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00;

3. E' vietato altresì, salvo eventuale deroga rilasciata dal Sindaco e fermo restando il rispetto dei vigenti dettati normativi che ne regolamentano l'acquisto e l'utilizzo, far esplodere articoli pirotecnici (fuochi artificiali, petardi "botti" ...):
 - dove si svolgono manifestazioni con affollamento di persone;
 - a distanza non inferiore a 100 m. da case di cura o di riposo, da scuole frequentate o da luoghi di studio, da allevamenti di animali (canili, gattili, stalle ...) e da aree boschive o/e a rischio d'incendio.

Art. 21- rumori provocati da mestieri ed attività o professioni

1. Chi esercita un'arte, mestiere o industria, o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici, deve evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.
2. A tal fine, è vietato esercitare mestieri, attività o professioni che, anche con l'impiego di macchine, apparecchi e strumenti, provochino rumori o vibrazioni, o siano comunque fonte di disturbo, dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e dalle ore 20,00 alle ore 07,00 dei giorni feriali. Sono comunque sempre vietati nella domenica e nei giorni festivi.
3. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili, qualora comportino il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, è consentita previa autorizzazione in deroga ai sensi del vigente Regolamento di Igiene ed esclusivamente dalle ore 08,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00 dei giorni feriali escluso il sabato.
4. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali od assimilabili, qualora comportino il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, è consentita dalle ore 07,00 alle ore 20,00 dei giorni feriali.
5. I titolari di licenze temporanee di pubblico spettacolo e delle concessioni di suolo pubblico per manifestazioni di ogni genere svolte all'aperto devono assicurarsi che le emissioni sonore prodotte durante l'esecuzione delle attività cessino entro le ore 24,00 con l'obbligo di vigilare affinché gli avventori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla pubblica e privata quiete.
6. Fatto salvo, comunque, il rispetto dei limiti di immissione, assoluti e differenziali stabiliti dalla vigente normativa statale, dal Piano di zonizzazione acustica, a motivata e documentata richiesta degli interessati, in relazione alla specificità delle situazioni e/o particolari fasi di lavorazione, l'Amministrazione Comunale può concedere ulteriori deroghe.
7. L'esercizio di mestieri, attività o professioni sopra indicati non è soggetto a limitazioni di orario nelle zone destinate all'industria e all'artigianato dagli strumenti urbanistici in vigore.

Art. 22- Suonatori ambulanti e girovaghi

1. I suonatori ambulanti e gli esercenti i mestieri girovaghi non possono rimanere nei pressi degli uffici pubblici, scuole, caserme, luoghi di culto durante le funzioni religiose, ospedali, case di riposo, cliniche, ambulatori ed in altri luoghi dove possano arrecare disturbo a chi lavora, studia o necessita comunque di situazione di quiete, ovvero negli incroci e in tutte le situazioni in cui possano arrecare disturbo o intralcio alla viabilità;
2. Gli stessi non possono soffermarsi nello stesso posto per più di 60 minuti o sostare successivamente a meno di duecento metri dal luogo della sosta precedente senza, tuttavia, arrecare pregiudizio alla circolazione stradale.

CAPO III – TUTELA DEL TERRITORIO E AMBIENTALE

Art 23- Atti vietati nei parchi urbani, nelle aree verdi attrezzate e nei giardini pubblici o di uso pubblico

1. Nei parchi, nelle aree verdi attrezzate, nei giardini pubblici o di uso pubblico sono vietati, oltre agli atti elencati nel precedente art. 16, i seguenti comportamenti:
 - a. circolare con velocipedi, ciclomotori, motocicli ed altri veicoli a motore, condurli in qualsiasi modo all'interno ed ivi lasciarli in sosta, fatti salvi i veicoli delle Forze di Polizia, i mezzi di soccorso e di emergenza, i mezzi autorizzati alla manutenzione,

- nonché velocipedi condotti da bambini e riproduzioni giocattolo di veicoli ad uso esclusivo di bambini di età inferiore ad anni 6;
- b. transitare, cavalcando animali o usando veicoli a trazione animale, salvo preventiva comunicazione al competente ufficio comunale che può diniegare nel caso sussistano condizioni di pregiudizio alla sicurezza generale;
 - c. collocare, ancorare o in qualsiasi modo affiggere alle piante ed alle strutture cartelli, manifesti o altro materiale, salvo autorizzazione del competente ufficio comunale;
 - d. asportare esemplari di arbusti o piante da fiori o comunque arrecare in qualsiasi modo danni alle piante, ai cespugli, ai fiori ed al manto erboso;
 - e. abbandonare qualsiasi oggetto ed in particolare oggetti taglienti o comunque pericolosi;
 - f. utilizzare, senza averne titolo, le strutture da gioco riservate ai bambini sino ai 12 anni o a particolari categorie di età o comunque farne un uso improprio;
 - g. tenere comportamenti e svolgere attività che, anche se non richiamate nel presente articolo, impediscano alla collettività di fruire liberamente delle attrezzature ivi collocate;
 - h. collocare attrezzature, strutture e piante comunque non autorizzate dal Comune;
 - i. procurare molestie alla fauna, sia essa stanziale o migratoria;
 - j. eseguire feste campestri, pic-nic con utilizzo di tavolini, sedie, panchine, salvo nelle aree appositamente attrezzate, se disponibili, salvo autorizzazione;
 - k. utilizzare lettini, sedie a sdraio o simili;
 - l. far uso improprio delle panchine o di altre attrezzature.

Art. 24- Prevenzione incendi ed infortuni

2. Salvo quanto prescritto da specifiche normative, è vietato accendere fuochi o bruciare materiale di qualsiasi tipo al di fuori delle aree all'uopo attrezzate. I fuochi devono comunque sempre essere presidiati;
3. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo e limitare la visibilità in modo tale da comportare rischio per la circolazione veicolare e ciclopedonale, è fatto obbligo di spegnerlo;
4. L'uso di bracieri, griglie o barbecue non è consentito su aree pubbliche a meno che non si tratti di aree appositamente attrezzate.

Art. 25- Disposizioni su verde privato

1. I proprietari, i locatari e tutti coloro sono titolari di un diritto reale di godimento su terreni, devono mantenere questi ultimi in condizioni di pulizia e liberi da animali e vegetali infestanti;
2. I medesimi hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolazione di piante e siepi, anche collocate nelle fioriere che si affacciano su area pubblica, effettuandone la potatura entro i limiti della proprietà e mantenerne un costante decoro. Allo stesso modo, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale sono presenti alberi, deve essere evitata ogni situazione di disagio o di pericolo per i veicoli o per i pedoni;
3. Le siepi e le piante, anche collocate nelle fioriere, ubicate in corrispondenza di curve e intersezioni, non devono precludere o limitare la visibilità alla circolazione stradale;
4. I rami e comunque i residui delle potature e della manutenzione devono essere rimossi immediatamente qualora, anche accidentalmente, siano caduti sul suolo pubblico e devono essere conferiti negli appositi luoghi autorizzati.

Art. 26- Sgombero della neve

1. I proprietari o i conduttori di aree private ad uso pubblico hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombero della neve e di rompere e coprire con materiale antisdrucchiolevole il ghiaccio che vi si formi;

2. È vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve proveniente dai cortili o comunque dall'area privata;
3. Non è consentito ammassare neve su marciapiede quando questo possa arrecare difficoltà al transito dei pedoni;
4. Gli obblighi di cui al presente articolo incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti nello stabile;
5. È fatto obbligo alle parti interessate di liberare i tetti dalla neve per evitarne la caduta sul suolo pubblico;
6. È fatto divieto di versare acqua o altri liquidi nell'area pubblica che possano favorire la formazione di ghiaccio.

CAPO IV- CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI E ADDOMESTICATI

Art. 27- Custodia e tutela degli animali

1. È vietato detenere animali in isolamento e/o in condizioni di non possibile controllo quotidiano della loro salute oppure non garantirne la possibilità di soddisfare le proprie esigenze fisiologiche e comportamentali;
2. I proprietari o i detentori, a qualsiasi titolo, dovranno prendere ogni precauzione possibile, per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi;
3. È vietato:
 - tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree pubbliche;
 - lasciare vagare gli animali su aree pubbliche, ad eccezione delle aree appositamente delimitate;
 - esercitare l'apicoltura nel centro abitato;
 - lasciare cibo negli spazi pubblici, per uccelli o altri animali randagi. L'eventuale distribuzione di cibo deve essere fatta osservando le cautele che evitino disagi al decoro e all'igiene pubblica, mediante la sorveglianza dei generi alimentari fino alla loro totale consumazione e quindi asportando gli eventuali residui e i contenitori. In ogni caso, il cibo non deve, comunque, imbrattare il suolo;
4. I conduttori di animali lungo strade, nelle aree aperte al pubblico o ad uso pubblico, compresi giardini e parchi, devono evitare che gli animali, con deiezioni solide, sporchino i portici, i marciapiedi, i pubblici giardini o altri spazi pubblici in uso alla collettività. Nel caso si verificasse l'imbrattamento, devono provvedere all'immediata pulizia del suolo mediante l'utilizzo di apposito sacchetto da conferire nel contenitore dei rifiuti;

Art. 28- Detenzione di animali da affezione all'interno di cortili e/o giardini privati

1. Chiunque detenga un animale da affezione deve ottemperare a tutte le norme di legge che ne regolamentano il loro possesso e la detenzione nonché osservare le comuni norme d'igiene generale nel rispetto della collettività sociale e condominiale;
2. È possibile detenere animali, purché l'utilizzo e le condizioni igieniche siano tali da non recare disturbo di ogni genere al vicinato o esalazioni odorigene;
3. In centro abitato i proprietari/detentori dovranno evitare che i cani con il loro continuo abbaiare, con prolungati latrati o guaiti arrechino disturbo al vicinato o alla quiete pubblica;
4. Gli animali, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.

Art. 29- Circolazione dei cani

1. A tutela della incolumità pubblica e privata, sul suolo pubblico, i cani devono essere condotti al guinzaglio. Per i cani di grossa taglia, in qualunque luogo pubblico essi vengano condotti, è fatto obbligo di portare con sé la museruola, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali. È sempre obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola per tutti i cani di razza pericolosa e per quelli il cui comportamento possa essere considerato pericoloso. Potranno essere lasciati senza guinzaglio e museruola i cani condotti in spazi debitamente individuati e circoscritti (se individuati

dall'Amministrazione Comunale), eccetto i casi in cui manifestano aggressività nei confronti di altri animali o di persone, i cani da caccia, nei soli momenti in cui vengano utilizzati per tale scopo o addestrati a tale fine, purché non arrechino disturbo o molestia alle persone, i cani delle Forze di Polizia quando siano utilizzati per servizio ed i cani appositamente addestrati quando impegnati in operazioni di soccorso. Dei danni che i cani eventualmente dovessero provocare al patrimonio, compreso il verde pubblico, risponde il proprietario, in solido con il conduttore;

2. E' vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, nelle aree pubbliche destinate ai giuochi ed opportunamente segnalate, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili.

TITOLO IV – POLIZIA ANNONARIA

Art. 30- Raccolta fondi

1. Gli Enti, Associazioni, Fondazioni o Movimenti, aventi le finalità di cui alla L.266/91, che intendono organizzare raccolte di fondi devono presentare apposita richiesta scritta al Comune almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'iniziativa, utilizzando la modulistica all'uopo predisposta;
2. In occasione delle raccolte fondi, le persone impiegate devono mantenere un comportamento corretto, non devono offrire prodotti omaggio per poi richiedere un compenso, né devono adottare atteggiamenti molesti;
3. Chi effettua la raccolta fondi deve essere munito, oltre che di validi documenti personali di riconoscimento, anche di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'organizzazione, nonché di copia conforme all'originale del decreto di riconoscimento dell'organizzazione o documento equipollente.

Art. 31- Raccolta di indumenti, stracci, carta ed altro da parte di Associazioni o Enti Benefici

1. La raccolta di materiali (indumenti, stracci, carta e similari) effettuata a scopo benefico ed umanitario su aree pubbliche può essere svolta esclusivamente da organizzazioni appartenenti al volontariato o all'associazionismo;
2. Qualora la raccolta sia affidata dalle suddette organizzazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega in originale, firmata dal responsabile dell'organizzazione promotrice;
3. Chi effettua la raccolta deve essere munito, oltre che dei validi documenti personali di riconoscimento, anche di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'organizzazione, nonché di copia conforme all'originale del decreto di riconoscimento dell'organizzazione o documento equipollente.

Art. 32 – Volantinaggio e distribuzione di materiale pubblicitario

1. Fatte salve le norme di legge ed il Regolamento comunale sulla pubblicità, è consentito, al di fuori delle carreggiate, distribuire o depositare, nei contenitori ammessi per la libera acquisizione, oggetti, giornali, volantini, purché non rechino pregiudizio alla pulizia del suolo o disturbo alla circolazione veicolare e pedonale;
2. Il volantinaggio, dove consentito, può essere effettuato solo a persone fisiche o mediante collocazione dei volantini nelle cassette postali o nei raccoglitori allo scopo predisposti. È vietata ogni altra forma di volantinaggio, ivi compresa quella su veicoli in sosta.

TITOLO V – MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. 33- Cortei funebri

1. I cortei funebri, muovendo dall'obitorio o dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità comunale, i divieti imposti e la segnaletica stradale, sino a raggiungere la chiesa nella quale si tiene la cerimonia funebre. E' fatto divieto istituire un corteo per raggiungere il luogo di sepoltura.

Art. 34- Processioni – manifestazioni

1. Le processioni od altre manifestazioni che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Locale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune.

TITOLO VI - SANZIONI

Art. 35- Principi regolanti l'applicazione e l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Salva l'applicazione della disciplina di dettaglio contenuta nelle norme del presente titolo, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni alle norme del presente Regolamento è disciplinata dai principi contenuti nella Legge 689/1981 ed è assoggettata alle sue norme procedurali;
2. La sanzione amministrativa pecuniaria, prevista per ciascun articolo del Regolamento, è graduata in relazione alla gravità della violazione nel rispetto dei limiti edittali di cui all'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
3. In tutte le ipotesi di violazioni contemplate dal presente Regolamento è sempre ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, nella misura del doppio del minimo o di un terzo del massimo edittale, ove più favorevole, secondo le modalità indicate nel verbale di accertamento;
4. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali si applica la sanzione prevista dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite;
5. Qualora alla violazione di norme di Regolamento conseguano danni a beni comuni, l'autore della violazione, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.
6. L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi, entro 30 giorni dalla contestazione o notifica della violazione è il Sindaco così come previsto dall'art. 16 Legge 689/1981 in armonia con il D.Lgs. 267/2000;
7. I proventi delle sanzioni riscosse dall'Ente per la violazione delle norme del presente Regolamento spettano al Comune;
8. Le sanzioni previste nel Regolamento sono aggiornate, con cadenza biennale, sulla base delle variazioni accertate dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo.

Art. 36- Importi delle sanzioni

1. L'inottemperanza delle disposizioni dettate dal presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria:
 - da 25,00 euro a 150,00 euro per le violazioni degli artt. 4 cc.,3,4 ; 5 cc. 2,3; 6 c.3,5; 9; 10 c.1; 13; 16 c.1 lett. a)b)c)d)f)j)k)o)p)q)s)t) ; 18; 24; 25; 26 cc. 1,2,3,5 ; 27 cc.1,3,4; 29.

- da 40,00 euro a 500,00 euro per le violazioni degli artt. 8 cc.1,2; 16 c.1 lett. e)g)h)i)l)m)n)r)u); 20 cc.1,3; 21; 22; 23 c.1 tutte le lettere; 27 c.2; 28; 30; 31; 32; 33;34.
 - da 75,00 euro a 500,00 euro per le violazioni degli artt. 40c. 2; 7 c.1; 11; 12; 14; 17;19.
2. Nei casi di accertata violazione di cui agli artt. 4 c.3; 5 c.3; 6 cc. 1,3,5 ; 7 ; 8 cc. 1,2 ; 9 cc. 1,2,3,4,5; 12 cc.1,2; 13 c.1; 14 c.1; 16 c.1 lett. a)b)c)d)e)f)g)h)n)p)r); 17; 18; 19; 23 c.1 lett. c)f)i); 24; 25 cc. 1,4; 26 cc. 2,3; 27; 29 c.1; 32, all'applicazione della sanzione pecuniaria, segue, di diritto, l'applicazione della sanzione accessoria della rimozione e ripristino dello stato dei luoghi o cessazione dell'attività. In caso di inottemperanza, fatte salve eventuali violazioni di natura penale, provvederà l'Amministrazione comunale con spese a carico della parte interessata;
 3. Il trasgressore o gli altri soggetti previsti dall'art. 6 della L. 689/81, nel termine di trenta giorni dalla contestazione o notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, possono proporre ricorso al Sindaco;
 4. Per le sanzioni del presente Regolamento, il pagamento in misura ridotta deve essere effettuato secondo le modalità indicate nel verbale di contestazione. Non è consentito il pagamento nelle mani dell'agente accertatore.

Art. 37- Competenze attuative e gestionali

1. Nell'emanare l'ordinanza ingiunzione di cui all'art. 18 Legge 689/81, il Responsabile del Settore Polizia Locale e Protezione Civile determinerà l'entità della sanzione da irrogare tenuto conto dei criteri dettati dall'art. 11 della stessa legge e, in caso di reiterazione della violazione ex art. 8 bis della L. 689/81, applicherà l'aumento fino ad un terzo.

Art. 38- Entrata in vigore

1. E' abrogato il precedente Regolamento comunale di Polizia Urbana e le altre disposizioni che siano in contrasto con lo stesso ed è sostituito integralmente dal presente, fatte salve le ordinanze sindacali emesse in forza degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed altresì norme speciali vigenti;
2. Le norme del presente Regolamento potranno essere successivamente integrate dalle Ordinanze sindacali emesse in forza degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
3. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione che lo approva.